


COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO

*Organizzazione dello studio in funzione antiriciclaggio
I controlli negli studi professionali e le sanzioni
Il nuovo registro dei titolari effettivi*

SALA CAPRETTI – ISTITUTO ARTIGIANELLI
4 MAGGIO 2023
DALLE ORE 14 ALLE ORE 18

SECONDA PARTE – relatore Dott. Marco Abbondanza

L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO QUALE FASE DELL'ADEGUATA VERIFICA



Riforma del processo civile operata dal D.Lgs. 149/2022

All'art. **585 c.p.c.** – Versamento del prezzo – è stato aggiunto un quarto comma:

*Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, **fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.***

(Disposizione in vigore dal 28.2.2023)

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Art. 586 - Trasferimento del bene espropriato

Avvenuto il versamento del prezzo **e verificato l'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'articolo 585, quarto comma**, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.



Dubbio: è possibile per analogia applicare il meccanismo sanzionatorio ex art. 587 c.p.c. ?

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.

.....

Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

Art.12 c.7 D.Lgs. 231/2007:

*L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, **ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF** per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio...*

NUOVO RIGO NELLA DICHIARAZIONE REDDITI modello 2023 redditi 2022 (Quadro RU Redditi SC – SP 2023)

Per i beneficiari di crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (ex l.160/2019), formazione 4.0 (ex legge 205/2017), investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (ex legge 178/2020)

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Codice fiscale	Nome	1	2	3
5	6			
Cognome	Data di nascita	Codice Stato estero di nascita		
7	8 giorno mese anno	9		
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
10	11	12		
Indirizzo	Numero civico	Frazione		
13	14	15		
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza	
16	17		18	
Indirizzo				
19				
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio	
20	21		22	
Indirizzo				
23				

RU150 Titolare effettivo

NUOVO RIGO NELLA DICHIARAZIONE REDDITI modello 2023 redditi 2022 (Quadro RU Redditi PF 2023)

Per i beneficiari di crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (ex l.160/2019), formazione 4.0 (ex legge 205/2017), investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (ex legge 178/2020)

DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)	
10	11	12	
Indirizzo		Numero civico	Frazione
13		14	15
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio	
20	21	22	
Indirizzo			
23			

RU150 Titolare effettivo



Problema di tutela privacy :
mancanza di coordinamento con le norme che
regolano la tenuta del Registro dei titolari effettivi

ADEGUATA VERIFICA - MODALITA' DI ADEMPIMENTO – D.Lgs.231/2007

ART. 19	ART. 22	ART. 55 c.3
<p>l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico</p> <p>Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo</p>	<p>I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro</p>

N.B. Il professionista non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo

ADEGUATA VERIFICA – LA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CLIENTE

REGOLA TECNICA COMMERCIALISTI N.2.3

.....La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22 comma 1 si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

**MODULISTICA
LINEE GUIDA
AV.4**



AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto, _____ (Nome e Cognome)

Codice fiscale _____

nato a _____ (____) il _____ residente in _____ (____),

Località/Via/Piazza _____ n. _____

Nazionalità _____

- Dati di nascita e residenza come da documento di identificazione allegato
 Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato

DICHIARA

che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007, lo **scopo** e la **natura** della prestazione professionale richiesta sono _____

- di non costituire **persona politicamente esposta** (estera o nazionale), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs.231/2007 *oppure*
 di non rivestire lo **status di PPE** da più di un anno
 di costituire persona politicamente esposta estera o nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 *(per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 3 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)*

ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 (vedi Nota 4 dell'Allegato alla presente Dichiarazione), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione, (scegliere una delle quattro opzioni successive):

- di **agire in proprio** e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007;
 di **agire per conto dei seguenti titolari effettivi** (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle persone fisiche titolari effettivi):

OBBLIGHI DEL CLIENTE – ART. 22 D.Lgs.231/2007
 OTTENIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

TIPO CLIENTE	adempimento	a cura di
<p>Imprese dotate di personalità giuridica</p> <p>Persone giuridiche private</p>	<p>ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela</p>	<p>Amministratori</p> <p>Fondatore ove in vita ovvero dai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione</p>
<p>Trust e istituti giuridici affini</p>	<p>ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari</p>	<p>I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della L. 16.10.1989 n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini</p>

Modalità di ottenimento	Inerzia o rifiuto del socio
<p>Le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.</p> <p>Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.</p>	<p>L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.</p>

Modalità di ottenimento

Le informazioni inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

OBBLIGHI DEL CLIENTE – ART. 22 commi 3 e 4 D.Lgs.231/2007
SOCIETA' DI CAPITALI E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

**GLI AMMINISTRATORI DEL
CLIENTE (fondatori se in
vita per persone giuridiche
private) CHIEDONO LE
INFORMAZIONI AL
TITOLARE EFFETTIVO**

**IL CLIENTE (tramite
esecutore) FORNISCE AL
PROFESSIONISTA
OBBLIGATO LE
INFORMAZIONI
NECESSARIE (per iscritto)**

DEFINIZIONI DI «CLIENTE» «ESECUTORE» «TITOLARE EFFETTIVO»

art.1 c.2 D.Lgs. 231/2007	
f) cliente:	il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
p) esecutore:	<i>il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;</i>
pp) titolare effettivo:	la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

LE PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



I soggetti obbligati che si trovano **nell'impossibilità oggettiva** di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), **si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.**

I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non é possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l'identità.

I professionisti sono **esonerati** dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

COME SI INDIVIDUANO I TITOLARI EFFETTIVI ?



IL TITOLARE EFFETTIVO QUANDO IL CLIENTE E' SOCIETA' DI CAPITALI

CRITERIO DELLA PROPRIETA':

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

CRITERIO DEL CONTROLLO:

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

CRITERIO RESIDUALE:

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica

Da rilevare che le modalità di individuazione del titolare effettivo secondo le anzidette modalità risultano “**scalari**” e non alternative.

Pertanto si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, per passare poi a quelli del comma 3 se i primi non sono utilizzabili ed eventualmente, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate, con le regole di cui al comma 4.

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società



Degli amministratori si riterranno titolari effettivi solo quelli che hanno la **rappresentanza** o **deleghe gestorie**.

I direttori generali potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori con deleghe gestorie.

Sono **cumulativamente** individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

ATTENZIONE : sia per società di capitali, sia per persone giuridiche private

**OBBLIGO
DI CONSERVAZIONE**

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo ...

**OBBLIGO DI
MOTIVAZIONE DI
APPLICAZIONE DEL
CRITERIO RESIDUALE**

... nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato con il criterio «residuale», delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei criteri «primari»

TRUST

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della L. 364/1989, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, **ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine**, per tali intendendosi quelle relative all'identità **del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.**

I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini **conservano** tali informazioni per un periodo non inferiore a **cinque anni** dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle Autorità

I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Comunicazione della Banca d'Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari

La legge richiede l'identificazione del titolare effettivo sub) 2 in tutti i casi in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica (cfr. artt. 1, co. 2, lettera pp) e 19, co.1, lettera b). Stabilisce al contempo che, in tutti questi casi, il titolare effettivo coincide con “la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo” (art. 20, co.1). Criteri più specifici sono tuttavia forniti per l'individuazione del titolare effettivo solo per le società di capitali (art. 20, commi 2, 3 e 4), per le “persone giuridiche private” (art. 20, co. 5) e per i trust (art. 22, co. 5).

Gli intermediari utilizzeranno questi criteri, coerentemente con la natura del soggetto da verificare, anche ai fini dell'individuazione del titolare effettivo delle società di persone nonché di altre tipologie di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica (ad es. le associazioni non riconosciute).

	GUIDELINES : chiarimenti - esemplificazioni
1	Persona fisica
2	Società di persone
3	Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote
4	Mancaza di soci che detengano oltre il 25% delle partecipazioni
5	Casi di controllo (catene societarie)
6	Ipotesi "residuali" ex art. 20 c.4 D.Lgs. 231/2007
7	Società partecipata o controllata da pubbliche amministrazioni
8	Società partecipata o controllata dallo Stato
9	Fondazioni, associazioni e comitati
10	Trust
11	Società sottoposta a liquidazione giudiziale
12	Ente ecclesiastico
13	Gestioni condominiali
14	Interposizioni fittizie

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest'ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo.

Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero.

In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali.

I titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- ❑ hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.).
- ❑ hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- ✓ coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- ✓ nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario.

Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni.

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica.

Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società.

La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

MANCANZA DI SOCI CHE DETENGANO OLTRE IL 25% DELLE PARTECIPAZIONI

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare **eventuali sindacati di voto**.

Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Nel caso di specie l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.

In merito al **concetto di influenza dominante** il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto. In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi **il potere di nominare l'organo amministrativo**. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%.

Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20, co. 3, lett. c) del Decreto, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance.

In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione **lo statuto** per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.).

In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

Si suppone che in una Srl con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.

È il caso, ad esempio, del socio "A" al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%. Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad "A".

In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Il socio "A" risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie

I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.

LE CATENE SOCIETARIE – DIVERSE TEORIE INTERPRETATIVE

Teoria 1

(Titolare effettivo nelle controllanti)
Tesi prudentiale ad oggi avallata dal CNDCEC
(Proposta di Regolamento UE
Considerando n. 65)

valorizza la posizione delle persone fisiche che a qualsiasi livello della catena partecipativa detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale della società partecipata

Teoria 2

(del controllo ex art. 2359 c.1 c.c.)


fa riferimento, invece, alla soglia presuntiva solo con riguardo alla proprietà della società cliente (primo livello), per poi risalire la catena partecipativa sulla base del criterio del controllo ex art. 2359 c.c. fino all'individuazione della persona fisica

Teoria 3

(del moltiplicatore)

si procede con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa al fine di verificare la ricorrenza della soglia del 25% più uno


LE CATENE SOCIETARIE – ESEMPIO 1



I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"


LE CATENE SOCIETARIE – ESEMPIO 2



Titolari effettivi risultano:

- La persona fisica "Y"
- La persona fisica "Z"

LE CATENE SOCIETARIE – ESEMPIO 3



**Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETA' "ALFA" dotati di rappresentanza**

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così suddivisa: socio A – persona fisica al 30%, socio B – persona fisica al 30%, socio C – persona fisica al 30% e socio D – persona fisica al 10%.

Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.

In questi casi, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e dell'art. 1, comma 2, lett. pp), che definisce il titolare effettivo “la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”, si ritiene che siano titolari effettivi tutti e quattro i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).

Una srl ha 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale
- il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto dimezzato
- il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori.

Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%

Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società ai sensi del quarto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza.

Cooperativa

Si ipotizza il caso di una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possenga una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri (di controllo) di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

Società quotata

Nell'ipotesi prospettata una società quotata è di fatto una public company nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee. In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.

Proprietà diffusa

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell'art. 20, co. 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co. 4, coincideranno con i componenti del cda dell'ente dotati di poteri di rappresentanza. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purchè dotati di poteri di rappresentanza.

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA dotati dei poteri di legale rappresentanza.

Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzi la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

Assenza di amministratori con deleghe

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.

SOCIETA' PARTECIPATA (O CONTROLLATA) DA P.A. - STATO

Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Ovviamente nulla impedirà nelle società "miste" (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

SOCIETA' SOTTOPOSTA A LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto.

Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).

Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1, considerando la prestazione del soggetto obbligato quale “prestazione a rischio non significativo”, in posizione analoga a quella dello stesso curatore nei confronti della procedura.

Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la “parrocchia”, il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

Gestioni condominiali

Nell’ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell’amministratore condominiale.

Interposizioni fittizie

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), si astiene ai sensi dell’art. 42 e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI



LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI

ART. 21
D.Lgs.231/2007

Decreto MEF di
concerto con
MISE n. 55 del
11.3.2022

(G.U. N.121 del 25.5.2022
entrato in vigore il
9.6.2022)

-REGOLAMENTO-

Decreti attuativi:

- Disciplinare tecnico per protezione dati
- Decreto per diritti di segreteria
- Decreto specifiche tecniche «**COMUNICA**»
- Decreto che attesta l'operatività del sistema

INVIO TELEMATICO DELLA
COMUNICAZIONE
Delle avvenute comunicazioni è
rilasciata contestuale ricevuta

"Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa"

emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy il **12 aprile 2023** pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20 aprile 2023.

Il decreto precisa che le nuove specifiche tecniche acquisteranno efficacia solo **successivamente** all'emanazione dell'ulteriore provvedimento con il quale lo stesso ministero delle imprese e del made in Italy dovrà attestare l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO (DM 55/2020)

DM 11.3.2022 MEF n. 55 (G.U. 25.5.2022 n. 121)

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust

Preambolo

Sezione I - Disposizioni generali

art. 1 - Definizioni

art. 2 - Oggetto e finalità

art. 3 - Modalità e termini della comunicazione, variazione e conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

art. 4 - Dati e informazioni oggetto di comunicazione

Sezione II - Accesso ai dati e alle informazioni

art. 5 - Accesso da parte delle autorità

art. 6 - Accesso da parte dei soggetti obbligati

art. 7 - Accesso da parte di altri soggetti

art. 8 - Diritti di segreteria e rilascio di copie e certificati

Sezione III - Disposizioni finali

art. 9 - Rapporti con l'Agenzia dell'entrate e con gli Uffici territoriali del Governo

art. 10 - Modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri

art. 11 - Trattamento dei dati e sicurezza

art. 12 - Clausola di invarianza

SOCIETA' ED ENTI INTERESSATI

Società - Ente	Soggetti tenuti alla comunicazione	Registro Imprese
SRL SPA SAPA SOCIETA' COOPERATIVE	amministratori	SEZIONE AUTONOMA
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ex DPR 10.2.2000 n. 361	Fondatore (ove in vita) oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione	
I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali ex art. 73 TUIR nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana	fiduciario	SEZIONE SPECIALE

PERIMETRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ex DPR 10.2.2000 n. 361

PREVISIONE TESTUALE EX ART. 21 d.Lgs.231/2007

SOGGETTI INTERESSATI DALL'ADEMPIMENTO

ETS associativi e fondativi che a norma dell'art. 22 del CTS acquisiscono personalità giuridica al momento dell'iscrizione al RUNTS (fonte della personalità giuridica dell'ente)

ANCHE QUESTI ENTI SONO INTERESSATI ?

AL MOMENTO SI RITIENE DI SI
(in assenza di chiarimenti ufficiali)

Definizione ex DM 11.3.2022 n.55 :

gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione UE:

- a) **Mandato fiduciario** (di cui alla L. 23.11.1939 n. 1966)
- b) **Vincolo di destinazione** (ex art. 2645-ter c.c.)

PRIMO POPOLAMENTO E SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

ADEMPIMENTO – tramite «COMUNICA»	SCADENZA
Primo popolamento dati e informazioni	? <i>(In attesa della fissazione della data – dipende dall’emanazione dei decreti attuativi)</i>
Variazione dei dati e informazioni comunicati in precedenza	Entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione
Conferma dei dati e informazioni	Entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione dalla loro variazione o dall’ultima conferma <i>Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio</i>
Per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla prima data di scadenza fissata dal MISE	Entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri
Per i trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla prima data di scadenza fissata dal MISE	Entro 30 giorni dalla loro costituzione

PERENTORIETA' DEI TERMINI E SANZIONI

I termini previsti per le comunicazioni sono **perentori**

SANZIONI:

La CCIAA territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2630 c.1 c.c.

*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.*

RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 della L. 689/81, **tale sanzione sarà applicata a ciascun membro del CdA** se la società o l'ente è dotato di organismo pluripersonale e se la società è dotata di collegio sindacale anche in capo a **ciascun sindaco** che non abbia provveduto alla comunicazione del titolare effettivo in via sostitutiva.

Ne deriva che, nelle società di capitali dotate di organo di controllo endosocietario (Collegio sindacale o Sindaco unico, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione), anche quest'ultimo **deve verificare gli adempimenti in commento da parte degli amministratori.**

SANZIONI PENALI IN CASO DI DATI E INFORMAZIONI FALSI

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. **Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore**, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore**, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



UTILIZZO DI DATI
E INFORMAZIONI
FALSI



ACQUISIZIONE O
CONSERVAZIONE
DI DATI FALSI O
INFORMAZIONI
NON VERITIERE

MODALITA' DI VERIFICA DA PARTE DELLA CCIAA IN RELAZIONE A TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

Per le società e le persone giuridiche private esistono già rispettivamente il Registro delle imprese e il Registro prefettizio.

Quindi sarà possibile accertare l'eventuale inadempimento della comunicazione dei dati del titolare effettivo, sulla base delle evidenze «anagrafiche» preesistenti.

Per i trust e istituti giuridici affini non esiste invece un preventivo «registro» di riferimento.

N.B.: è stata prevista una «Sezione Speciale» distinta, rispetto alla «Sezione Autonoma» – quest'ultima dedicata a società di capitali e persone giuridiche private.

Il legislatore ha quindi disposto le modalità di caricamento e consultazione dei dati del titolare effettivo, senza la preventiva creazione di un registro anagrafico

In tale contesto, la CCIAA come potrà verificare l'eventuale mancato invio dei dati?

DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE PER LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- b) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
- c) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- d) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- e) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- b) il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione dell'ente;
 - 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
 - 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- d) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE PER I TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- b) il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
 - 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- c) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- d) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELL'ACCESSO DA PARTE DEL «PUBBLICO»

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere **escluso**, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di:

- frode
- rapimento
- ricatto
- estorsione
- molestia
- violenza
- intimidazione
- ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, **secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.**

RUOLO DEL CONSULENTE IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI

**ADEMPIMENTO A
CARICO DEI SOGGETTI
STABILITI DALLA
LEGGE**

**PROFESSIONISTA CHE
SEGNALA AL CLIENTE
IL NUOVO
ADEMPIMENTO**

*(nel quadro di un
rapporto di consulenza
continuativa)*

**PROFESSIONISTA
INCARICATO DI
ASSISTERE IL CLIENTE**

*(parcellazione -
quantum)*

Elenco Autorità che possono accedere ai dati e informazioni:

- a) MEF, alle Autorità di vigilanza di settore, all'UIF, alla DIA, alla GdF attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito (futuro) decreto del MEF di concerto con il MISE.

I soggetti obbligati di cui all'art. 3 del decreto antiriciclaggio, **previo accreditamento**, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela**

I soggetti obbligati accreditati, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione, possono indicare **delegati all'accesso** incardinati nella propria organizzazione.

I SOGGETTI OBBLIGATI

Intermediari bancari e finanziari	fra cui: -Banche, Poste Italiane spa -IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV, SICAF, agenti di cambio, intermediari ex art. 106 TUB -Imprese e intermediari assicurativi -Soggetti eroganti micro credito ex art. 111 TUB, Confidi -Società fiduciarie iscritte all'albo ex art. 106 TUB
Altri operatori finanziari	fra cui: -Società fiduciarie diverse da quelle iscritte all'albo ex art. 106 TUB -Mediatori creditizi ex art. 128-sexies TUB -Agenti finanziari ex art. 128-quater TUB
Professionisti	fra cui : dottori commercialisti ed esperti contabili, CdL, notai e avvocati
Altri operatori non finanziari	fra cui: -prestatori di servizi relativi a società e trust, ove già non rientranti in altre categoria -soggetti che esercitano commercio/intermediazione di cose antiche – opere d'arte (anche tramite case d'asta o gallerie d'arte ex art. 115 TULPS) quando il valore dell'operazione è ≥ a € 10.000 -operatori professionali in oro (L. 17.1.2000 n.7) -mediatori immobiliari (anche per intermediazione su locazioni ≥ a € 10.000 mensili) -soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro , titoli e valori -mediatori civili ex art. 60 L. 18.6.2009 n. 69 - prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale - prestatori di servizi di portafoglio digitali
Prestatori di servizi di gioco	fra cui: -operatori di gioco on line -case da gioco

ACCREDITAMENTO DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

La richiesta di accreditamento è presentata dal soggetto obbligato alla CCIAA territorialmente competente e contiene:

- a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio;
- b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di PEC, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione;
- d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

L'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato a mezzo PEC e consente l'accesso **per due anni**, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato **entro dieci giorni**.

ACCESSO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI FINI DELL' ADEGUATA VERIFICA

L'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 si esprime in termini apparentemente non cogenti («L'accesso è consentito...»).

Tuttavia si ritiene che vi sia cogenza di consultazione (e conseguente conservazione della prova di tale accesso) se si tiene conto di:

- ❖ Lo stesso art. 21 comma 2 lett. e) richiama l'accesso ... *a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.*
- ❖ L'art. 30 della V direttiva antiriciclaggio impone che i soggetti obbligati nella fase di instaurazione di un rapporto (professionale), devono raccogliere la prova della registrazione. Il citato art. 21 ultimo comma impone l'obbligo di acquisizione e conservazione della prova dell'iscrizione del titolare effettivo

Art. 21 comma 7 D.Lgs.231/2007 :

LA CONSULTAZIONE DEI REGISTRI NON ESONERA I SOGGETTI OBBLIGATI DAL VALUTARE IL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Si evidenzia pertanto l'elemento di «**supporto**» nell'ambito del più ampio ventaglio delle modalità di esercizio dell'adeguata verifica.

NUOVO TIPO DI SEGNALAZIONE
(che si aggiunge alla SOS ed alle comunicazioni di uso illegittimo del contante)



I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla CCIAA territorialmente competente **le eventuali difformità** tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

Non esiste un termine perentorio : la segnalazione va fatta «**tempestivamente**».

Problema: si pone un potenziale rischio connesso alla segnalazione di difformità in capo ad un soggetto (obbligato) non dotato di poteri di indagine, né di qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria.

- ❖ Prima considerazione : il regolamento prevede l'anonimato del segnalante.
- ❖ Seconda considerazione : si ritiene possibile «agganciare» il disposto dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 che prevede una piena manleva penale, civile, amministrativa e disciplinare per il segnalante **IN BUONA FEDE**.
- ❖ Terza considerazione : al momento non sono previste sanzioni per mancata segnalazione di questo tipo (non si esclude che siano previste in futuro in recepimento di nuove direttive UE).

ACCESSO AI DATI E INFORMAZIONI RIFERITI ALLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DA PARTE DEL PUBBLICO

Art. 7 DM 55/2022

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, presenti nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, salvo che siano state comunicate in precedenza le «circostanze eccezionali».

L'accesso del pubblico ha ad oggetto **il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo.**

ATTENZIONE :

La **sentenza della Corte di giustizia UE del 22.11.2022** sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, porterà alla disapplicazione dell'art. 7, comma 1, del DM 55/2022.

Infatti, per effetto di tale sentenza, dovrà essere limitato l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private **ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato**, analogamente a quanto previsto per l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini.

(Ne dà atto nelle premesse il DM 12.4.2023 «Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa».

ACCESSO AI DATI E INFORMAZIONI RIFERITI AI TRUST ED ISTITUTI GIURIDICI AFFINI DA PARTE DEL PUBBLICO

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, presenti nella sezione speciale del registro delle imprese, sono resi disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di **interessi «diffusi»**, sulla base della presentazione alla CCIAA territorialmente competente di una richiesta motivata di accesso.

Entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, la CCIAA territorialmente competente consente l'accesso o comunica il diniego motivato al richiedente, a mezzo PEC. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

Art 21 c.4 lettera d-bis D.Lgs. 231/2007: L'accesso è consentito ... ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.

L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

RICHIESTA DI ACCESSO DA PARTE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE AL «CONTROINTERESSATO»

Qualora nella comunicazione dati/informazioni è presente l'indicazione delle «circostanze eccezionali», la CCIAA trasmette la richiesta di accesso **al controinteressato**, mediante comunicazione all'indirizzo di PEC in precedenza comunicato.

Entro 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, il controinteressato all'accesso può trasmettere, a mezzo PEC, **una motivata opposizione**.

La CCIAA valuta caso per caso le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso.

L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione, da parte della CCIAA, delle circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato.

Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo PEC, entro 20 giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

Avverso il diniego dell'accesso il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela di cui all'articolo 25 della L. 7.8.1990, n. 241.

Sono assoggettati al pagamento dei **diritti di segreteria** (*stabiliti da decreto MISE di concerto con MEF*):

- a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni;
- b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati;
- c) l'accesso da parte del pubblico (imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private);
- d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi (trust e istituti giuridici affini).

I modelli per il rilascio di **certificati e copie** anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva in caso di accesso da parte dei soggetti obbligati e del pubblico sono adottati con decreto del MISE.

Art. 21 commi 7 – 7bis:

La consultazione dei registri di cui al presente articolo **non esonera** i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, **acquisiscono e conservano** prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

IL SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI CENTRALI UE



BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System)

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione Europea del 10 marzo 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il **sistema di interconnessione dei registri centrali** di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri sono tenuti a interconnettere i rispettivi registri centrali nazionali dei titolari effettivi attraverso la “piattaforma europea della giustizia elettronica” gestita dall’Unione Europea.

Ciascun Registro nazionale dei titolari effettivi condivide con la piattaforma centrale europea il numero d’iscrizione nazionale e, per le società, l’identificativo unico europeo («EUID») loro attribuito nel sistema di interconnessione dei registri delle imprese («BRIS») nonché il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal numero d’iscrizione nazionale. Il numero di registrazione della società è utilizzato per attribuire l’EUID alle società che non dispongono di un EUID nel BRIS. Per altri soggetti giuridici, trust o istituti affini, l’EUID è attribuito sulla base del numero d’iscrizione nazionale.

Ad oggi, il portale **non risulta ancora operativo**.



Grazie per l'attenzione !

Il materiale didattico, per quanto curato, non sostituisce la normativa antiriciclaggio e le relative indicazioni di prassi.
Tutti i diritti riservati.

Vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

abbondanzamarco@odcge.it